www.bancamacerata.it

## Modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria convocata per il 29.04.2014

Si riportano di seguito le modifiche proposte, contrapposte al testo attualmente vigente.

Le parti evidenziate in giallo nella colonna di sinistra sono quelle per le quali viene proposta una modifica riportata in grassetto nella colonna di destra.

Le parti evidenziate di verde nella colonna di sinistra, sono quelle per le quali si propone l'eliminazione.

#### - Art. 5

Si propone di estendere la zona di competenza per l'insediamento di punti operativi (Filiali e Punti-servizio) alle Regioni Marche e Umbria. Inoltre si propone di elevare la percentuale relativa agli impieghi "fuori zona", ora fissati all'80% della raccolta, al 100% al fine di garantire una maggiore operatività fuori zona sempre, peraltro, nel rispetto della caratteristica di Banca locale. Infine si propone di specificare che nell'aggregato della raccolta "fuori zona" vanno ricomprese anche le sottoscrizioni del capitale della Banca da parte di soggetti con residenza "fuori zona".

#### TITOLO II - Oggetto Articolo 5

#### TESTO VIGENTE

1. La Società ha per oggetto e scopo la

# raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori. Per il migliore raggiungimento

dello scopo sociale, la Società può compiere qualsiasi operazione strumentale o comunque connessa.

2. La società opera sull'intero territorio pazionalo. Tuttavia al fino di favorire e

nazionale. Tuttavia, al fine di favorire e contribuire a sviluppare le piccole e medie imprese, le attività agricole, artigianali, industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende, alle famiglie ed alle persone del territorio della Provincia di Macerata e delle province limitrofe, il totale dei crediti erogati al di fuori di dette province non potrà eccedere l'80% delle somme raccolte negli stessi territori

#### TITOLO II - Oggetto Articolo 5

#### TESTO PROPOSTO

- 1. La Società ha per oggetto e scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero. Essa può compiere, l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento е dei relativi accessori. Per il migliore raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere qualsiasi operazione strumentale comunaue 2. La società opera sull'intero territorio
- nazionale. Tuttavia, al fine di favorire e contribuire a sviluppare le piccole e medie imprese, le attività agricole, artigianali, industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende, alle famiglie ed alle persone del territorio delle Regioni Marche e Umbria, il totale dei crediti erogati al di fuori di dette Regioni non potrà eccedere il totale delle somme raccolte

complessivamente considerati.

In caso di supero, le nuove erogazioni verranno interrotte sino a che non venga ricostituito il suddetto rapporto.

complessivamente

considerati.

Nell'aggregato della raccolta devono intendersi incluse anche le somme conferite a titolo di partecipazione azionaria alla società.

In caso di supero, le nuove erogazioni verranno interrotte sino a che non venga ricostituito il suddetto rapporto.

#### - Art. 10

Si propone la modifica dell'art. 10 al fine di ridurre il numero dei Consiglieri in coerenza con le annunciate disposizioni di Vigilanza che recepiranno la IV direttiva CRD. L'intento della norma è abbastanza chiaro e cioè quello di rendere gli organi amministrativi più snelli, meno costosi e pertanto più efficienti. Ciò, unitamente alla richiesta implementazione qualitativa dei consessi, dovrebbe conferire agli organi amministrativi delle Banche quelle professionalità e qualità indispensabili per la gestione di un'azienda bancaria.

La proposta è quindi di ridurre il numero di membri del Consiglio di Amministrazione da un minimo di sette a un massimo di nove, individuando in due il numero dei Consiglieri indipendenti.

### TITOLO V - Consiglio di Amministrazione Articolo 10 TESTO VIGENTE

#### TITOLO V - Consiglio di Amministrazione Articolo 10

#### **TESTO PROPOSTO**

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici membri. Il numero degli Amministratori è stabilito di volta in volta dall'Assemblea ordinaria che li nomina. Essi possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi sociali, sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato:
- a) la nomina del Consiglio Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo. Le liste possono essere di tre tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere due o tre candidati indipendenti, a seconda che il Consiglio sia composto di un numero di consiglieri fino a 10 o superiore a 10, ed un rappresentante dei soci di minoranza, e le seconde riservate agli indipendenti ed ai rappresentanti dei soci di minoranza i cui requisiti vengono precisati di seguito;
- b) i requisiti di indipendenza sono stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile. S'intende inoltre indipendente: b.1) il soggetto che non ha intrattenuto nell'anno precedente ed in quello in corso, neppure indirettamente, rapporti tali da

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di **sette** ad un massimo di **nove** membri. Il numero degli Amministratori è stabilito di volta in volta dall'Assemblea ordinaria che li nomina. Essi possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi sociali, sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato:
- nomina a) la del Consiglio Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo. Le liste possono essere di tre tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere due candidati indipendenti rappresentante dei soci di minoranza, e le seconde riservate agli indipendenti ed ai rappresentanti dei soci di minoranza i cui requisiti vengono precisati di seguito;
- b) i requisiti di indipendenza sono stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile. S'intende inoltre indipendente: b.1) il soggetto che non ha intrattenuto nell'anno precedente ed in quello in corso, neppure indirettamente, rapporti tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio quali un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di

condizionarne attualmente l'autonomia giudizio quali un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale l'emittente o con società partecipate o società, enti o persone partecipanti in grado di esercitare un'influenza notevole sull'emittente; b.2) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla precedente lettera b.1). Il consiglio di amministrazione valuta infine l'indipendenza dei propri componenti tenendo presente che un amministratore non è indipendente se, direttamente 0 indirettamente, attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la società o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società:

- c) s'intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di 10 azioni e che non abbia vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente;
- d) le liste presentate dai Soci debbono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- e) ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; f) hanno diritto di presentare liste ordinarie soltanto i Soci che, insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, mentre il quorum di presentazione si riduce al 3% per le liste di indipendenti e/o di minoranza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, debbono presentare o recapitare presso la sede della Società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea, salvo che le azioni non siano già depositate presso la banca; - g) unitamente a ciascuna lista, entro il

consulenza di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale con l'emittente o con società partecipate o società, enti o persone partecipanti in grado di esercitare un'influenza notevole sull'emittente; b.2) il conjuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla precedente lettera Il consiglio di amministrazione valuta infine l'indipendenza dei propri componenti tenendo presente che un amministratore non è indipendente se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la società o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;

- c) s'intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di 10 azioni e che non abbia vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente; d) le liste presentate dai Soci debbono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- e) ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una pena а di ineleggibilità; lista - f) hanno diritto di presentare liste ordinarie soltanto i Soci che, insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, mentre il quorum di presentazione si riduce al 3% per le liste di indipendenti e/o di minoranza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, debbono presentare o recapitare presso la sede della della documentazione Società copia comprovante diritto di partecipare il all'Assemblea, salvo che le azioni non siano aià depositate presso la banca; - g) unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera d), debbono essere depositate presso la sede della Società le dichiarazioni con le quali ciascun la candidato attesta sotto di cause di responsabilità l'inesistenza

termine indicato alla lettera d), debbono essere depositate presso la sede della Società le dichiarazioni con le quali ciascun candidato attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, in particolare - per gli interessati la specifica dichiarazione di indipendenza e/o di rappresentanza della minoranza, nonché di non ricoprire incarichi presso altre aziende come regolamentato al comma 5.:

- h) ciascun avente diritto al voto può votare una sola lista per ciascuna delle tre tipologie previste: lista di nomina ordinaria, lista per il consigliere indipendente e lista per il consigliere di minoranza.
- 2. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:
- -a) dalla lista ordinaria che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, fatta salva la riserva minima in favore degli amministratori indipendenti e in rappresentanza della minoranza;
- -b) dalle liste per i consiglieri indipendenti e di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci sono tratti, in ordine di elenco, i primi rappresentanti in numero almeno: di uno per la categoria dei rappresentanti di minoranza; di due per gli indipendenti se il Consiglio è composto sino a 10 consiglieri; di tre per gli indipendenti se il Consiglio è composto di più di 10 Consiglieri;
- -c) in caso di parità di voti di lista vengono eletti i candidati più anziani di età;
- -d) con la previsione del precedente punto viene comunque resa possibile presenza in Consiglio di Amministrazione di due consiglieri indipendenti e di un rappresentante dei soci di minoranza. In mancanza di presentazione delle liste di indipendenti o delle liste dei rappresentanti soci di minoranza, consiglieri indipendenti е di minoranza verranno dalla lista ordinaria risultata seconda per numero di voti o, in mancanza di tale lista, dall'unica lista presentata o votata.
- 3. La nomina degli Amministratori che, per qualsiasi ragione, non sono stati eletti con il sistema del voto di lista qui previsto, è fatta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

- incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, in particolare per gli interessati la specifica dichiarazione di indipendenza e/o di rappresentanza della minoranza, nonché di non ricoprire incarichi presso altre aziende come regolamentato al comma 5.; h) ciascun avente diritto al voto può votare una sola lista per ciascuna delle tre tipologie previste: lista di nomina ordinaria, lista per il consigliere indipendente e lista per il consigliere di minoranza.
- 2. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:
- -a) dalla lista ordinaria che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, fatta salva la riserva minima in favore degli amministratori indipendenti e in rappresentanza della minoranza;
- -b) dalle liste per i consiglieri indipendenti e di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci sono tratti, in ordine di elenco, i primi rappresentanti in numero almeno: di uno per la categoria dei rappresentanti di minoranza; di due per gli indipendenti;
- -c) in caso di parità di voti di lista vengono eletti i candidati più anziani di età;
- -d) con la previsione del precedente punto viene comunque resa possibile la presenza in Consiglio di Amministrazione di consiglieri indipendenti rappresentante dei soci di minoranza. In mancanza di presentazione delle liste di indipendenti o delle liste dei rappresentanti dei minoranza, soci di consiglieri e di indipendenti minoranza verranno nominati dalla lista ordinaria risultata seconda per numero di voti o, in mancanza di tale lista, dall'unica lista presentata o votata.
- 3. La nomina degli Amministratori che, per qualsiasi ragione, non sono stati eletti con il sistema del voto di lista qui previsto, è fatta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
- 4. I membri del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto.
- 5. In sede di accettazione della carica i membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano per iscritto di assumersi i seguenti impegni a pena di decadenza

- 4. I membri del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto.
- 5. In sede di accettazione della carica i membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano per iscritto di assumersi i seguenti impegni a pena di decadenza dall'incarico:
- comunicare tempestivamente le situazioni idonee a configurare ipotesi di incompatibilità o di perdita dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente previsti;
- partecipare ad almeno il 65% delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della banca indette annualmente;
- non ricoprire il ruolo di amministratore in qualsiasi banca anche non concorrente e su tutto il territorio nazionale.

Quanto sopra sarà oggetto di verifica annuale da parte del Consiglio stesso ovvero, in difetto di questi, da parte del Collegio Sindacale.

6. La sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora venga a mancare la maggioranza degli Amministratori deve intendersi decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione.

dall'incarico:

- comunicare tempestivamente le situazioni idonee a configurare ipotesi di incompatibilità o di perdita dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente previsti;
- partecipare ad almeno il 65% delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della banca indette annualmente;
- non ricoprire il ruolo di amministratore in qualsiasi banca anche non concorrente e su tutto il territorio nazionale.

Quanto sopra sarà oggetto di verifica annuale da parte del Consiglio stesso ovvero, in difetto di questi, da parte del Collegio Sindacale.

6. La sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora venga a mancare la maggioranza degli Amministratori deve intendersi decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione.

#### - Art. 12

La modifica dell'art. 12 si propone al fine di meglio declinare le figure rilevanti della Banca per le quali la nomina e la revoca sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

| Articolo 12<br>Testo vigente  | Articolo 12 TESTO PROPOSTO  |
|---|---|
| omissis  2. Sono riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: omissis -I) la nomina del responsabile della funzione di revisione interna e di conformità. | omissis  2. Sono riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: omissis -I) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna), sentito l'organo con funzione di controllo; -m) la nomina e la revoca del responsabile della funzione di |

| antiriciclaggio, ser  | ntito l'organo         | con |
|-----------------------|------------------------|-----|
| funzione di controllo | funzione di controllo. |     |

#### - Art. 13

La modifica proposta riguarda l'introduzione di un'articolazione specifica in relazione alle deleghe che il Consiglio di Amministrazione può conferire alle diverse figure della Banca.

#### Articolo 13 Articolo 13 testo vigente TESTO PROPOSTO 1. Il Consiglio di Amministrazione nomina 1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, se non nominato nel suo seno il Presidente, se non nominato dall'Assemblea, uno dall'Assemblea, ed uno 0 due ed 0 due Presidenti. Presidenti. 2. Il Consiglio di Amministrazione può 2. Il Consiglio di Amministrazione conferire incarichi o deleghe speciali ad conferire incarichi o deleghe speciali ad suoi membri, comunque a non più alcuni suoi membri, comunque a non più della metà degli stessi. della metà degli stessi. 3. Il Consiglio di Amministrazione può 3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi in materia di delegare poteri deliberativi: - in materia di erogazione del credito ad erogazione del credito e di gestione corrente un Comitato esecutivo, al Direttore a Comitati Interni, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale, a Dirigenti. Generale, al Vice Direttore Generale, a Dirigenti, a Funzionari ed a preposti alle Funzionari ed preposti alle a Filiali, determinando i limiti della delega e le Filiali: in materia di gestione corrente al modalità del suo esercizio, nonché può attribuire compiti specifici singoli Direttore Generale, al Vice Direttore a Generale, a Dirigenti, a Funzionari ed a Consiglieri per settori di attività e/o singoli preposti alle Filiali; determinando i limiti delle deleghe e le 4. Le decisioni assunte dai delegati debbono modalità del loro esercizio. essere riferite del Consiglio Amministrazione secondo le modalità fissate 4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire compiti specifici a singoli da quest'ultimo. Consiglieri per settori di attività e/o singoli negozi. 5. Le decisioni assunte dai delegati debbono Consiglio riferite al essere Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo.

#### - Art. 14

Si propone l'introduzione di un nuovo articolo concernente la regolamentazione del Comitato Esecutivo in materia di credito. Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sarà composto da tre consiglieri di cui almeno uno indipendente. Al Comitato Esecutivo parteciperà, senza diritto di voto, il Direttore Generale, in funzione di relatore proponente, ed il Responsabile di Area Crediti, in qualità di segretario; potrà altresì prendere parte il Presidente del Consiglio di amministrazione, sempre senza diritto di voto.

Si precisa che tale modifica tiene conto delle indicazioni della Banca d'Italia contenute nel documento di variazione del Governo Societario.

| Articolo di nuova<br>introduzione | Articolo 14<br>COMITATO ESECUTIVO IN MATERIA DI CREDITO<br>TESTO PROPOSTO   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | 1. Il Comitato Esecutivo è composto da tre Consiglieri di Amministrazione, di cui almeno uno indipendente. La nomina e la revoca degli stessi viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione.  2. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due componenti, dei quali almeno uno indipendente. Le delibere devono esser prese all'unanimità; la mancanza dell'unanimità fa ritornare l'argomento nella competenza del Consiglio di Amministrazione.  3. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età, che ne indice le convocazioni, l'ordine del giorno e ne dirige l'attività. Al Comitato Esecutivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, in funzione di relatore proponente, ed il Responsabile di Area Crediti, in qualità di segretario. Alle riunioni del Comitato può altresì partecipare il Presidente del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.  4. In ipotesi di assenza o impedimento del Direttore Generale e/o del Responsabile di Area Crediti le relative funzioni sono svolte dai rispettivi sostituti.  5. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale.  6. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vengono portate a conoscenza del Consiglio alla prima riunione utile. |

L'introduzione dell'art. 14 comporterà la modifica della numerazione degli articoli successivi.

| TITOLO VI - Presidente<br>Articolo 14<br>TESTO VIGENTE          | TITOLO VI - Presidente<br>Articolo <b>15</b>          |
|---|---|
| TITOLO VII - Direttore Generale<br>Articolo 15<br>TESTO VIGENTE | TITOLO VII - Direttore Generale<br>Articolo <b>16</b> |
| Articolo 16<br>TESTO VIGENTE                                    | Articolo <b>17</b>                                    |

| TITOLO VIII - Collegio Sindacale<br>Articolo 17<br>TESTO VIGENTE                                    | TITOLO VIII - Collegio Sindacale<br>Articolo <b>18</b>                                    |
|---|---|
| TITOLO IX - Compensi e rimborsi agli<br>Amministratori e ai Sindaci<br>Articolo 18<br>TESTO VIGENTE | TITOLO IX - Compensi e rimborsi agli<br>Amministratori e ai Sindaci<br>Articolo <b>19</b> |
| Articolo 19 TESTO VIGENTE   | Articolo <b>20</b>  |
| TITOLO X - Rappresentanza e firma sociale<br>Articolo 20<br>TESTO VIGENTE                           | TITOLO X - Rappresentanza e firma sociale<br>Articolo <b>21</b>                           |
| TITOLO XI - Bilancio e utili<br>Articolo 21<br>TESTO VIGENTE  | TITOLO XI - Bilancio e utili<br>Articolo <b>22</b>  |
| Articolo 22 TESTO VIGENTE   | Articolo 23   |

| TITOLO XII – Revisione legale dei conti<br>Articolo 23<br>TESTO VIGENTE  | TITOLO XII – Revisione legale dei conti<br>Articolo <b>24</b>  |
|--|--|
| TITOLO XIII - Recesso<br>Articolo 24<br>TESTO VIGENTE                    | TITOLO XIII - Recesso<br>Articolo <b>25</b>                    |
| TITOLO XIV - Scioglimento e liquidazione<br>Articolo 25<br>TESTO VIGENTE | TITOLO XIV - Scioglimento e liquidazione<br>Articolo <b>26</b> |
| TITOLO XV - Rinvio<br>Articolo 26<br>TESTO VIGENTE                       | TITOLO XV - Rinvio<br>Articolo <b>27</b>                       |

Macerata, 27/03/2014

